



CIRCOLARE N. 2

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XV

Roma, 16 GEN. 2012

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

Alle Ragionerie territoriali dello Stato
di :
Torino - Genova - Milano - Venezia
- Verona - Bolzano - Udine -
Bologna - Firenze - Perugia -
L'Aquila - Roma - Latina - Napoli -
Salerno - Bari - Cosenza -
Reggio Calabria - Messina - Catania
Cagliari - Sassari

Prot. Nr. 0004154

Allegati: 4

LORO SEDI

OGGETTO: Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio (decreto legislativo del 27 novembre 2007, n. 231)

1. Premessa e quadro normativo generale

L'articolo 2, comma 4bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2011, le sanzioni, di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze (d'ora in poi MEF).

L'articolo 49 del decreto legislativo 231/2007, e successive modifiche e integrazioni sino a giungere all'art. 12 del decreto legge 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, vieta "il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro".

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. Pertanto, i prelievi/versamenti di contante sopra soglia sul proprio conto corrente, o libretto postale nominativo, o effettuati anche con carta di credito, non costituiscono automaticamente violazione dell'art. 49 citato (v. circolare MEF del 4/11/2011).

L'importo di 1.000 euro è riferito alla somma complessiva del trasferimento. Pertanto, è vietato anche suddividere "artificiosamente"¹ un unico importo di 1.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione economica. Il limite dei 1.000 euro costituisce soglia per infrazione, sanzionabile a partire dal 1° febbraio 2012. Dal 1° settembre 2011 era entrato in vigore un nuovo limite di 2.500 euro, che sostituiva il precedente limite di 5.000 euro, effettivo dal 16 giugno 2010; fino a quest'ultima data il limite era pari o superiore a 12.500 euro.

In presenza del nuovo quadro normativo appena delineato, si ritiene opportuno richiamare alcune preesistenti disposizioni (contenute nell'art. 49) da ritenersi ancora valide :

- 1) Il limite di 1.000 euro si applica al singolo assegno bancario e/o postale. Pertanto, assegni diversi, utilizzati per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento;
- 2) Gli assegni bancari e postali, per importi pari o superiori a 1.000 euro, devono contenere l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- 3) Gli assegni emessi all'ordine del traente (c.d. assegni "a me medesimo") non possono essere girati da terzi, indipendentemente dall'importo indicato nel titolo. L'unico utilizzo possibile è la "girata" per l'incasso al medesimo nome del traente/beneficiario.
- 4) Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
- 5) Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
- 6) Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, sono estinti dal portatore ovvero, entro il 31 marzo 2012, il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo.
- 7) Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.
- 8) In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.

¹ Se la suddivisione di un importo pari o superiore a 1.000 euro dipende invece da contratti già stipulati tra le parti, di cui si possa avere contezza o prova, che prevedano ad es. rateazioni o somministrazioni, in tal caso può interpretarsi la molteplicità dei trasferimenti come prassi commerciale e non elusione della normativa in questione. Si cita un parere del Consiglio di Stato n. 1504/1995 Sez. III, che pone un limite all'ipotesi di cumulo di trasferimenti avvenuti nel medesimo contesto economico, in presenza di scadenze di pagamento pattuite preventivamente, anche se resta impregiudicato il potere discrezionale dell'autorità amministrativa di verificare nelle singole fattispecie se il disposto normativo è stato violato.

2. Sanzioni (art. 58 del decreto legislativo 231/2007)

Si riportano le disposizioni relative all'art. 58 del decreto legislativo 231/2007, facendo presente che, per le violazioni commesse fino al 15 giugno 2010, si applica la normativa allora vigente, che non prevedeva una sanzione minima pari a 3.000 euro, introdotta dal comma 7 *bis* aggiunto al predetto articolo dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 20, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.

- a) Per i trasferimenti effettuati (fino al 15 giugno 2010) in violazione dei commi 1, 5, 6 e 7 dell'art. 49 del decreto legislativo 231/2007, si applica una sanzione compresa tra l'1% e il 40% dell'importo trasferito. Per le violazioni inferiori ai 250.000 euro, restano valide le percentuali stabilite dalla Commissione consultiva con i pareri di massima forniti in allegato alla presente. Invece, per i trasferimenti avvenuti dal 16 giugno 2010, si fa riferimento al comma 7 *bis*, il quale dispone che:

1- per le violazioni previste dai precedenti commi (ossia: 1, 5, 6 e 7 – art. 49) la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di 3.000 euro. Inoltre, per le violazioni di cui al comma 1, che riguardano importi superiori a cinquantamila euro l'importo della sanzione minima è aumentato di cinque volte rispetto all'1% previsto dal comma 1 dell'art. 58 ossia, è pari al 5% dell'importo trasferito;

2- per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 (art. 58), che riguardano importi superiori a cinquantamila euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.

Questa nuova formulazione delle sanzioni si applica alle violazioni commesse dal 16 giugno 2010 e non fa venire meno la possibilità di chiudere i procedimenti obblabili (commi 1, 5, 7 art. 49) al 2% degli importi oggetto di infrazione.

- b) Per le violazioni di cui ai commi 1, 5 e 7 dell'articolo 49, qualora trattasi di transazioni di importo non superiore a 250.000 euro, permane la possibilità di eseguire un pagamento in misura ridotta (cd. oblazione) pari al 2% dell'importo trasferito (cfr. articolo 60 del medesimo decreto). Il pagamento va effettuato entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione e chiude definitivamente il procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981.
- c) Per le violazioni di cui al comma 6 dell'articolo 49, la sanzione si applica anche per importi inferiori a 1.000 euro, atteso che gli assegni al traente non possono essere trasferiti. Per questa violazione non è prevista la facoltà di "oblare".
- e) Per le violazioni di cui ai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 49, le sanzioni minime e massime sono altresì contenute nelle disposizioni dell'articolo 58 e anche per queste violazioni non è ammessa l'oblazione. Si ribadisce che il termine per ricondurre i libretti al portatore sotto la soglia dei 1.000 euro è il 31 marzo 2012.

Per le violazioni sui libretti al portatore, con saldo inferiore a 3.000 euro, la sanzione è pari al saldo del libretto stesso (disposizione aggiunta al predetto comma 7 *bis* con la legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011).

Le infrazioni ai commi 1, 5, 8, 12, 13 ex art. 49, commesse dopo il 6 dicembre 2011, relativamente al nuovo limite dei 1.000 euro, non sono sanzionabili fino al 31 gennaio 2012.

3. Le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio ai sensi della legge 689/1981

a) Contestazione e decadenza ai sensi dell'articolo 14 della legge 689/81

A seguito della comunicazione effettuata, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 231/2007, da parte di una serie di soggetti obbligati, istituzionali e privati, quali l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane, Equitalia, gli istituti bancari, Poste Italiane spa, notai e altre categorie di professionisti, l'ufficio ricevente deve valutare se la segnalazione sia completa e procedibile. Nei casi in cui la segnalazione sia di tipo semplice (assegno senza clausola, libretto ricondotto alla soglia oltre i termini, etc.) e il soggetto segnalante abbia riportato tutti i dati anagrafici della persona fisica e/o giuridica in modo corretto e prodotto copia del titolo irregolare, il termine per notificare all'autore della violazione la contestazione è di 90 giorni dal protocollo di arrivo della segnalazione completa.

Pertanto, se i dati risultino incompleti o illeggibili, si possono interrompere i termini chiedendo elementi ulteriori al segnalante e, dal momento della successiva acquisizione di tutti dati necessari, vanno considerati i nuovi termini di decadenza. Ad es., nel caso di assegni senza clausola, si possono chiedere alla banca della controparte i dati del traente/beneficiario. Conseguentemente, i termini si riaprono dal momento della ricezione di questi dati. Si ricorda che, sia il traente che il beneficiario, sono responsabili della negoziazione di un assegno senza clausola.

Allo stesso modo, quando l'istruttoria richiede un lasso di tempo congruo per determinare l'accertamento definitivo dell'ipotesi di violazione, come nel caso, ad es. di scritture contabili inviate dall'Agenzia delle entrate, la decadenza corrisponde al periodo che intercorre tra la data in cui si forma il convincimento definitivo dell'amministrazione (che, a sua volta, può coincidere con il protocollo di arrivo delle ultime notizie utili al completamento dell'istruttoria) e quella di avvenuta notifica alla parte. Si ricorda che i libri e le altre scritture contabili delle imprese fanno prova contro l'imprenditore, ai sensi dell'art. 2709 del codice civile. Dunque la contestazione è ipotizzabile per le società verificate, ma sostenibile verso la società controparte solo se vi sono documenti sottoscritti e prodotti anche da quest'ultima.

La costante giurisprudenza in materia di decadenza ci indica che il tempo necessario per un'istruttoria che superi i 90 giorni deve essere documentato e dimostrato dall'amministrazione che effettua la contestazione.

Quando la contestazione è effettuata e notificata dai Nuclei della Guardia di Finanza (GdF), per l'apertura del conseguente fascicolo vanno considerati alcuni elementi quali: la possibile decadenza della notifica alla parte (se questa non abbia già firmato in pari data il verbale), l'eventuale prescrizione delle violazioni contestate (in caso siano trascorsi più di cinque anni dalla commissione del fatto), la corretta impostazione giuridica delle responsabilità (obbligati principali, concorso e solidarietà ai sensi della legge 689/81), la completezza dell'eventuale documentazione probante allegata al processo verbale (estratti delle scritture societarie, fatture, dichiarazioni delle parti), l'esatta identificazione dell'infrazione contestata, e l'inserimento della possibilità di oblazione, ove previsto.

Questi elementi imprescindibili, ai fini di un corretto ed efficace procedimento amministrativo sanzionatorio, devono chiaramente essere contenuti anche nelle contestazioni che verranno prodotte e notificate dalle sedi RTS in base alle segnalazioni di infrazioni pervenute.

Esiste una modulistica per le varie tipologie di infrazione, già predisposta dalla Direzione V e utilizzata fino al febbraio 2011 dagli Uffici territoriali che erano stati delegati in materia, tuttora valida nella sua struttura e nei suoi elementi fondamentali.

b) Istruttoria

Dopo l'avvenuta contestazione dell'ipotesi di violazione da parte del MEF o della GdF alla parte/i, il soggetto persona fisica o giuridica ha la possibilità di inviare memorie difensive scritte entro i 30 giorni dalla notifica (ma su questi termini si è sempre concessa dilazione per consentire alla parte una piena difesa) e/ o chiedere di essere ricevuto in audizione dalla Ragioneria territoriale competente.

c) Decretazione

Espletate le modalità che garantiscano la piena partecipazione della parte al procedimento, acquisiti gli elementi necessari anche tramite ulteriori contatti con il Nucleo che ha redatto il processo verbale, si procede a decretare la sanzione o il proscioglimento nel merito o l'archiviazione per motivi procedurali (es. decadenza-prescrizione). La motivazione deve essere congrua ed esaustiva, fornendo elementi di risposta alle eventuali deduzioni prodotte dalla parte. La sanzione è irrogata, secondo i pareri di massima della Commissione consultiva, per le contestazioni relative ad importi per cui sia stata data la possibilità di obblare al momento della contestazione.

La segreteria della Commissione consultiva è incardinata presso l'Ufficio IV della Direzione V del Dipartimento del tesoro. La Commissione, prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, ha, nel corso della sua attività, formulato alcuni pareri di massima, per categorie di violazioni di importo inferiore a 250.000 euro, da utilizzarsi come riferimenti per la decretazione, cosiddetta "motivata", in base alla percentuale indicata in tali pareri, fermo restando il nuovo limite di sanzione minima pari a 3.000 euro per le violazioni commesse dopo il 15 giugno 2010.

Quando si è in presenza di violazioni contestate singolarmente superiori a 250.000 euro, il decreto viene redatto dopo l'esame della Commissione consultiva, che si conclude con parere obbligatorio ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 231/2007.

Le Sedi territoriali RTS, competenti a trattare le contestazioni per le violazioni singolarmente superiori a 250.000 euro, dovranno inviare alla Direzione V, in fase di decretazione, per ogni posizione, una relazione dettagliata del processo verbale di contestazione, delle prove documentali e delle memorie difensive che fossero pervenute, nonché dell'avvenuta audizione. Queste relazioni saranno presentate alla Commissione, che emetterà un parere obbligatorio, anche se non vincolante, per ciascuna posizione. Il parere, anche se redatto in collaborazione con il funzionario della Sede competente, viene revisionato e firmato dal Segretario e dal Presidente della Commissione, come atto esterno infraprocedimentale, sottoposto a diritto di accesso, secondo le disposizioni vigenti. In seguito, il decreto integrato viene predisposto integrando il testo del parere, che non viene perciò inviato alla parte ma resta agli atti del fascicolo.

d) Notifica

Si sottolinea l'importanza della notifica del provvedimento sanzionatorio alla/e parte/i, entro i termini stabiliti per la prescrizione, che va considerata in cinque anni, ai sensi della legge 689/81, dal momento dell'avvenuta notifica della contestazione agli autori delle violazioni. Questi termini sono opponibili dalla parte e altresì rilevabili d'ufficio, e costituiscono un giustificato motivo di revoca del decreto in sede di eventuale ricorso.

e) Esecuzione

Una volta notificato il decreto, si attendono i termini di impugnabilità da parte dei sanzionati e, ove non fosse presentato ricorso e sospesa dal giudice l'esecuzione, codesti Uffici devono inoltrare una lettera di sollecito di pagamento, prima dell'eventuale iscrizione a ruolo dell'importo della violazione tramite Equitalia. Il procedimento della riscossione segue le vigenti disposizioni di legge applicabili ai crediti erariali e viene richiamato dall'articolo 27 della legge 689/1981. Non vi sono disposizioni specifiche per il fatto che il titolo di credito sottostante sia riferibile a una norma antiriciclaggio.

4. Indicazioni operative in materia di contenzioso

a) Il ricorso in opposizione avverso il decreto sanzionatorio, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell'art. 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 si propone davanti al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notificazione del decreto (il termine è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero).

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettere e) e f), del decreto legislativo 150/2011 l'autorità giudiziaria competente per le opposizioni in materia valutaria e di antiriciclaggio è il Tribunale e non il giudice di Pace. Quando viene notificato il ricorso, prestare sempre attenzione alla data di deposito dello stesso (il ricorso depositato oltre i termini è inammissibile).

b) Il giudice, con decreto scritto in calce al ricorso, fissa l'udienza di comparizione delle parti e il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato a cura del cancelliere sia all'opponente, o al suo legale rappresentante, sia al MEF.

c) Il ricorso va notificato all'amministrazione e non all'Avvocatura dello Stato. L'opposizione non determina la sospensione del decreto impugnato, salvo che il giudice, ricorrendo gravi motivi, disponga diversamente.

d) L'amministrazione redige una comparsa di costituzione e risposta, allegando il provvedimento impugnato e (previa redazione di un indice in calce alla comparsa) tutti gli atti presupposti relativi all'accertamento e alla contestazione e notificazione della violazione e, a norma dell'articolo 167 c.p.c., propone tutte le difese, prendendo posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicando i documenti che offre in comunicazione e formulando le conclusioni.

Il fascicolo depositato in Tribunale deve contenere, oltre alla comparsa e ai documenti prodotti, anche due copie della comparsa per la controparte e per la cancelleria.

Nel giudizio di primo grado l'amministrazione può stare in giudizio personalmente. Tuttavia, nelle fattispecie di maggiore importanza (o per la natura della causa o per l'importo della sanzione) è possibile chiedere il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato. A tal fine, si consiglia di inviare comunque anche all'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio una copia del ricorso, della comparsa e dei documenti trasmessi al Tribunale.

Il giudice, dopo una o più udienze, terminata l'istruttoria, invita le parti a precisare in udienza le conclusioni e a procedere nella discussione della causa, salvo che ritenga necessario concedere alle parti un termine per il deposito di note difensive integrative. Quindi pronuncia la sentenza, mediante lettura del dispositivo. Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione o accoglierla in tutto o in parte, modificando eventualmente l'entità della sanzione e decidendo sulle spese.

Avverso la sentenza sfavorevole la parte soccombente può proporre appello, entro 6 mesi dalla data di deposito della sentenza (prorogabile di 45 giorni se lo stesso cade nel periodo feriale: 1° agosto - 15 settembre) o entro 30 giorni dall'eventuale notificazione della sentenza. Dal secondo grado di giudizio in poi la rappresentanza in giudizio spetta esclusivamente all'Avvocatura dello Stato.

In tali casi avremo che:

- i. se la sentenza è favorevole all'Amministrazione e la controparte la impugna, l'Amministrazione prende contatto tempestivamente con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, alla quale invia una relazione;
- ii. se la sentenza è sfavorevole, l'Amministrazione trasmette (immediatamente nel caso di notifica della sentenza) all'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio la sentenza adottata e una richiesta di valutazione dell'opportunità di proporre appello, esponendo le ragioni a sostegno del gravame.

5. Procedimenti all'esame della Commissione consultiva

Le sedi RTS competenti alla trattazione di posizioni, relative a contestazioni della Guardia di Finanza corrispondenti a singoli rilievi ex articolo 49 superiori a 250.000 euro, non obblabili, sono individuate, allo stato attuale, in numero di sei, come da tabella allegata.

Le sedi indicate (Roma – Milano – Napoli - Genova - Bologna - Bari) trattano altresì le violazioni ex articolo 50 (conti anonimi) e articolo 51 (omessa comunicazione da parte dei soggetti obbligati).

Questi contesti sono sottoposti all'esame della Commissione consultiva, che emette un parere obbligatorio, il cui contenuto, di proscioglimento o sanzionatorio, viene di norma recepito in un decreto, che è l'atto finale del procedimento, espressione del potere decisionale dell'Amministrazione. La Commissione si riunisce settimanalmente presso la Direzione V del Tesoro.

I procedimenti per infrazioni di valore superiore a 250.000 euro, ma composti da più rilievi, tutti inferiori o pari a 250.000 euro, per i quali, nel processo verbale di contestazione, sia stata concessa alle parti la possibilità di chiudere il procedimento con oblazione, sono definiti con decreto motivato e dunque possono essere svolti in ogni sede delle 22 RTS.

È importante decretare con la stessa tempistica e in modo equivalente i contesti collegati tra loro, che scaturiscono dalla medesima indagine del Nucleo della Gdf.

6. Nuclei antiriciclaggio

È fondamentale che il Nucleo dedicato allo svolgimento del procedimento sia coordinato da un responsabile che sia il referente per questa materia nei confronti del Direttore della RTS. Lo stesso dovrebbe rivestire il ruolo di revisore degli atti a valenza esterna tipici del procedimento, quali la contestazione e il decreto, che sono a firma del Direttore o di un sostituto facente funzione.

Nelle grandi sedi si raccomanda di istituire una casella di posta elettronica dedicata ai quesiti e di inserire nei moduli di contestazione i riferimenti del responsabile del procedimento e di un numero telefonico dove sia possibile reperire informazioni sullo stato dell'istruttoria e tramite il quale le parti possano chiedere appuntamento per essere sentiti ai sensi dell'articolo 18 della legge 689/81.

7. Fascicoli in carico alle ex DTEF già competenti in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio

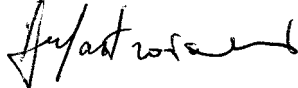
Al fine di garantire la continuità amministrativa per i procedimenti già avviati precedentemente alla chiusura delle ex DTEF, i fascicoli antiriciclaggio territoriali, esistenti al 28 febbraio 2011, tuttora aperti, la cui istruttoria e lavorazione sia stata sospesa nelle more dell'attribuzione della competenza, sono presi in carico dalle sedi RTS corrispondenti, ad eccezione di Palermo e Catanzaro².

8. Indirizzo e consulenza della Direzione V

Gli Uffici della Direzione, competenti in materia di antiriciclaggio (II-IV-VII), in particolare l'Ufficio II, costituiscono un nucleo di supporto, al fine di fornire indirizzi omogenei nella trattazione dei procedimenti sanzionatori e dei ricorsi in opposizione ai decreti emessi da parte delle sedi territoriali. È prevista una formazione giuridica iniziale alle sedi e periodici aggiornamenti sulle modifiche normative e sugli indirizzi giurisprudenziali. La pregressa esperienza delle sedi territoriali ex DTEF, già competenti fino al 28 febbraio 2011, sarà altresì prezioso ausilio per le sedi di nuova attribuzione.

Si allegano le circolari della Direzione V – DT del 2010 e del 2011 in materia, alcuni pareri di massima della Commissione consultiva antiriciclaggio nonché l'elenco delle sei sedi aventi competenza per le violazioni superiori a 250.000 euro (v. paragrafo n. 5).

L'Ispettore Generale Capo



Il Direttore Generale



² Queste Sedi, seguendo le indicazioni fornite via e-mail dall'IGF, trasferiranno i fascicoli presenti negli archivi delle ex DTEF alle nuove sedi secondo la rispettiva competenza territoriale.

TABELLA - RTS

Ragionerie territoriali dello Stato e rispettivi ambiti territoriali individuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 4bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

RTS	<u>AMBITI TERRITORIALI</u>
	(per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7 – D. L.vo n. 231/2007 di <u>importo superiore a 250 mila euro</u>)
Genova	Liguria – Piemonte – Valle d'Aosta
Bologna	Emilia Romagna – Toscana - Umbria
Roma	Lazio – Sardegna - Abruzzo
Napoli	Campania – Calabria – Sicilia - Basilicata
Milano	Lombardia – Veneto – FVG – Trentino Alto Adige
Bari	Puglia - Molise



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

Roma, li 5/08/2010

Oggetto: Circolare interpretativa delle modifiche introdotte dall'art. 20 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle disposizioni sulle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art. 49 e nell'art. 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni (*attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*).

L'art. 20 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante misure urgenti in tema di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, modifica gli articoli 49 e 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, riducendo da 12.500 a 5.000 euro la soglia per la circolazione di strumenti di pagamento in forma libera, quali il contante, gli assegni trasferibili e i titoli al portatore e inasprendo le sanzioni relative a questa tipologia di violazioni.

La presente circolare fornisce indicazioni operative per la corretta applicazione della normativa antiriciclaggio.

Con effetto a decorrere dal 31 maggio 2010, la soglia ovunque indicata di 12.500 euro è ridotta a 5.000 euro, mentre rimane inalterata la struttura delle violazioni previste dai commi dall'1 al 19 dell'articolo 49 del decreto legislativo 231/2007. Non si applicano le sanzioni per le violazioni previste dai commi 1, 3, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49, commesse tra il 31 maggio 2010 e il 15 giugno 2010, quando riferite a importi compresi tra 5.000 e 12.500 euro.

Di conseguenza, rileggendo alla luce della nuova soglia le norme già contenute nel decreto legislativo 231/2007, si precisa quanto segue:

1. È consentito il trasferimento di contanti e titoli al portatore tra soggetti diversi solamente quando il valore oggetto del trasferimento è inferiore a 5.000 euro. Non sono consentiti i trasferimenti, di importo inferiore alla citata soglia, quando sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge.
2. È consentita l'emissione di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari liberi per importi inferiori a 5.000 euro. Si conferma che, ai sensi dell'articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 231/2007, il rilascio di assegni bancari, circolari, vaglia cambiari o postali in forma libera, di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell'imposta di bollo di 1,50 euro per singolo modulo di assegno o vaglia.
3. Gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento. La soglia è intesa soltanto per il singolo assegno.
4. Gli assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.
5. Gli assegni emessi all'ordine del traente (i cd. assegni "a me medesimo") non possono circolare, qualunque sia l'importo: l'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario.
6. Il saldo dei libretti al portatore in circolazione deve essere inferiore a 5.000 euro. I libretti che eccedano tale soglia al 31 maggio 2010 dovranno essere ricondotti al di sotto di 5.000 euro entro il 30 giugno 2011. I libretti circolanti aventi un saldo pari o superiore alla citata soglia potranno essere trasferiti prima di tale data, a condizione di essere stati riportati a un saldo inferiore a 5.000 euro.

Le sanzioni applicabili sono state parzialmente modificate: il nuovo comma 8 dell'art. 58 del decreto legislativo 231/2007 fissa a 3.000 euro l'importo minimo della sanzione. Questo valore di partenza per le sanzioni amministrative è applicabile a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti o a mezzo assegni o titoli al portatore. L'intento è di scoraggiare l'uso di strumenti di pagamento anonimi che possono favorire il riciclaggio e l'evasione fiscale.

In merito alle sanzioni applicabili, si precisa quanto segue:

1. Per tutti i trasferimenti di importo tra 5.000 e 50.000 euro, avvenuti in violazione dei commi 1, 5, 6 e 7 dell'art. 49 del decreto legislativo 231/2007, si applica una sanzione compresa tra l'1 e il 40 per cento dell'importo trasferito. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a 3.000 euro.
2. Per i trasferimenti di importo superiore a 50.000 euro, avvenuti in violazione delle disposizioni sopra ricordate, si applica una sanzione compresa tra il 5 per cento (*cinque volte il minimo percentuale*, che per tali violazioni è dell'1 per cento) e il 40 per cento dell'importo trasferito, fermo restando che l'importo della sanzione non potrà essere inferiore a 3.000 euro.

Un esempio per il comma 5 dell'articolo 49:

- per il trasferimento di un assegno bancario di 55.000 euro, privo della clausola di non trasferibilità, la sanzione minima prevista è pari a 3.000.

Un secondo esempio per il comma 5 dell'articolo 49:

- per il trasferimento di un assegno bancario di 100.000 euro, privo della clausola di non trasferibilità, applicando la sanzione minima del 5 per cento, la somma da pagare è di 5.000 euro.

Un terzo esempio per il comma 5 dell'articolo 49:

- per il trasferimento di un assegno bancario di 200.000 euro, privo della clausola di non trasferibilità, applicando la sanzione minima del 5 per cento, la somma da pagare è di 10.000 euro.

3. Resta in vigore la possibilità, per le violazioni dei commi 1, 5 e 7 dell'articolo 49, per transazioni di importo non superiore a 250.000 euro, di effettuare un pagamento in misura ridotta (oblazione), pari al 2 per cento dell'importo (doppio del minimo edittale) ai sensi dell'art. 60 dello stesso decreto. Il pagamento, da effettuarsi entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione, definisce e chiude il procedimento sanzionatorio.
4. Per gli assegni trasferiti in violazione del comma 6 dell'articolo 49, la sanzione si applica anche per importi inferiori a 5.000 euro (gli assegni al traente non possono circolare). Per questa violazione non è prevista la facoltà di obblare.

Un esempio per il comma 6 dell'articolo 49:

- per il trasferimento di un assegno bancario di 1.000 euro, emesso all'ordine del traente, la sanzione minima è comunque di 3.000 euro.
5. Per le violazioni dei commi 12, 13, 14, 18 e 19 dell'articolo 49, per importi superiori a 50.000 euro, le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50 per cento.
6. Si precisa che le violazioni oggetto di questo inasprimento riguardano anche i trasferimenti effettuati tramite esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento, nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria (*money transfer*), come specificato nei commi 18 e 19 dell'art. 49.

Un esempio per il comma 12 dell'articolo 49 per importi fino a 50.000 euro:

- per un libretto al portatore con saldo di 50.000 euro la sanzione minima a carico del possessore è di 10.000 euro (pari al 20 per cento), quella massima è di 20.000 euro (pari al 40 per cento).

Un secondo esempio per il comma 12 per importi superiori a 50.000 euro:

- per un libretto al portatore con saldo di 60.000 euro la sanzione minima a carico del possessore è di 18.000 euro (pari al 30 per cento), quella massima di 36.000 euro (pari al 60 per cento).

IL DIRIGENTE GENERALE

Firmato digitalmente da:





Ministero dell'Economia e delle Finanze

*Dipartimento del Tesoro
Direzione V
Il Capo della Direzione*

Roma,

Prot.

OGGETTO: Circolare esplicativa in materia di disciplina antiriciclaggio; obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 51 del D. Lgs.231/2007.

Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge del 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

In particolare, l'articolo 2, comma 4, del D.L.138/2011, "*a fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*", ha ridotto il limite per l'utilizzo del denaro contante, dei libretti e dei titoli al portatore (art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13) a 2.500 euro.

Il D.L.138/2011, nel confermare l'impianto normativo previgente, ha dunque unicamente inteso abbassare la soglia rilevante ai fini dell'uso di denaro contante, libretti e titoli al portatore.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno ribadire che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell'articolo 49 e, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 51. Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. I suddetti elementi devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire

all'Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione dell'articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione di contante.

Con riferimento, infine, ai libretti di deposito al portatore si chiarisce che:

- la segnalazione al MEF per la mancata estinzione di un libretto al portatore di importo superiore al limite di legge, ovvero per la mancata riduzione del saldo, entro il 30 settembre 2011¹ deve essere effettuata non oltre trenta giorni dal momento in cui l'intermediario ha notizia della violazione. Tale momento è individuato nell'atto di presentazione, in banca o presso Poste italiane S.p.a., del libretto al portatore escludendo, quindi, un obbligo, per l'intermediario, di accertare l'esistenza di libretti al portatore "irregolari" attraverso il ricorso, ad esempio, ad estrazioni informatiche;
- per i libretti al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, non regolarizzati entro il 30 giugno 2011 e presentati per la regolarizzazione entro il 30 settembre 2011, è obbligatoria la segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze. La novella all'articolo 49, comma 13, del D.Lgs. 231/2007 non può, infatti, interpretarsi come una rimessione in termini per l'adempimento dell'obbligo in parola sotto la vigenza della precedente normativa;
- per i libretti di deposito al portatore oggetto di procedura di ammortamento, stante l'impossibilità ad operare sul libretto e, quindi, a ricondurre sotto soglia il saldo, non è obbligatoria la segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze. La procedura di ammortamento una volta avviata (ex legge n. 948 del 1951) rende, infatti, il libretto indisponibile.

La presente circolare è condivisa con la Banca d'Italia, l'Unità di informazione finanziaria e la Guardia di finanza.

(Giuseppe Maresca)

Firmato digitalmente da:



¹ Articolo 2, comma 4, D.L. 138/2011.

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
IN ORDINE AL SIGNIFICATO DA ATTRIBUIRE
ALL'AVVERBIO "**COMPLESSIVAMENTE**" RIPORTATO
ALL'ART.1, COMMA 1, DELLA L.197/91.

N^o 68667



Ministero del Tesoro

30 OTT. 1995

Rome, 08 011. 1995 19

Relazione al Ministro

OGGETTO

legge 5.7.1991, n. 197:
sfera di applicazione
dell'art. 1, comma 1.

SCARICATO

Questo Ministero, ai fini del corretto esercizio del potere sanzionatorio riconosciutogli, in materia di antiriciclaggio, dalla legge 5.7.1991 n. 197, deve precisare l'esatta portata dell'art. 1, comma 1, della legge stessa.

Tale norma dispone testualmente che "è vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni".

La violazione di detto divieto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell'importo trasferito (art. 5, co. 1, medesima legge).

Per stabilire se la violazione si è in concreto realizzata occorre chiarire il significato dell'avverbio "complessivamente" utilizzato dal citato art. 1, co. 1.

La Commissione Consultiva di cui all'art. 32 del D.P.R. 31.3.1988 n. 148
- chiamata ad esprimere parere anche sulle violazioni delle leggi antiriciclaggio -
nell'ambito di un procedimento instaurato a carico di un supermercato del tipo "CASH

AND CARRY" nel quale uno stesso soggetto è solito effettuare più acquisti di merce nell'arco della giornata o comunque in un ristretto periodo di tempo, si è pronunciata nel senso che ogni trasferimento valutario relativo a ciascun acquisto va considerato separatamente e non è soggetto a cumulo (v. parere allegato).

Quindi la Commissione Consultiva ha escluso il cumulo tra distinte operazioni, anche se intercorse tra i medesimi soggetti.

Rimane il problema del cumulo di più trasferimenti relativi alla medesima operazione.

Due sono le ipotesi che possono farsi.

- A) Si attribuisce all'avverbio carattere temporale, nel senso che impone di effettuare il cumulo di più trasferimenti eseguiti in un dato periodo di tempo, ciascuno di importo inferiore a 20 milioni di lire, ma che, sommati, danno un importo superiore. Se così fosse, nel silenzio della norma, andrebbe delimitato, in via interpretativa, il periodo di tempo entro il quale cumulare i trasferimenti (lo stesso giorno, due giorni consecutivi, ecc.).
- B) Si attribuisce all'avverbio carattere oggettivo e cioè riferito al cumulo tra denaro contante e titoli al portatore, se entrambi questi valori vengano utilizzati nell'ambito del medesimo trasferimento; ci sarebbe violazione se la somma di tali valori fosse superiore a 20 milioni di lire.

In proposito, si fa presente che questo Ministero propende per la seconda tesi dal momento che la legge n.197/1991 allorquando ha inteso consentire il cumulo di più trasferimenti, singolarmente inferiori a 20 milioni di lire, lo ha detto espressamente: così, nell'art. 2, che prevede a carico degli intermediari gli obblighi di identificazione e registrazione anche nel caso in cui "più operazioni effettuate in momenti diversi e in un stipulato periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscono nondimeno parti di un'unica operazione"; e nell'art.

3 che, con riguardo all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio a carico dei medesimi intermediari, fa riferimento all' "effettuazione di una pluralità di operazioni, non giustificata dall'attività svolta da parte della stessa persona, ovvero, ove se ne abbia consapevolezza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa".

Tutto ciò premesso si sottopone la questione alla S.V. On.le perchè, qualora concordi, autorizzi l'invio della presente relazione al Consiglio di Stato.

IL DIRIGENTE GENERALE

F. LAURIA

AM/ov

Visto: passi per il
Consiglio di Stato

10 NOV. 1995

IL MINISTRO

F.to DINI



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 2048

Roma, addi 19-12- 1995

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Quesito concernente la sfera di applicazione della l.5.7.91, n.197, art.1 cot. in materia di trasferimento di denaro contante o titoli al portatore in lire o in valuta.

Allegati N. /

Ministero:

DEL TESORO

Gabinetto dell'On. Ministro

ROMA

MINISTERO DEL TESORO GABINETTO
22 DIC 1995
Prot. n. <u>584/cs</u>

D'ordine del Presidente,
mi prègio di trasmettere
il parere numero **1504/95**
emesso dalla Sezione Terza
di questo Consiglio
sull'affare a fianco indi-
cato.

Restituisco gli atti alle-
gati alla richiesta del
parere, richiamando alla
attenzione di codesta Ammi-
nistrazione l'art. 56 del
r.d. 21 aprile 1942, n.
444, nel testo modificato
dall'art. 1 del D.P.R. 23
giugno 1988, n. 250, circa
la pubblicità del parere
stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione Terza 12 dicembre 1995

N° Sezione 1504/1995

La Sezione

OGGETTO

Ministero del tesoro. Quesito sull'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge 5 luglio 1991, n. 197, concernente misure anti riciclaggio.

Vista la relazione prot. n. 686674 in data 30 ottobre 1995, pervenuta il successivo 22 novembre 1995, con la quale il Ministero del tesoro chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all'argomento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore;

Premesso:

Il Ministero del tesoro, ai fini del corretto esercizio del potere sanzionatorio riconosciutogli, in materia di antiriciclaggio, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, pone un quesito al Consiglio di Stato in ordine alla esatta portata dell'art. 1, comma 1, della legge medesima.

Tale norma dispone testualmente che "è vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni"; per la violazione di detto divieto è poi prevista, dall'art. 5, comma 1, della medesima legge, una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell'importo trasferito.

Il quesito riguarda in particolare il significato da attribuirsi all'avverbio "complessivamente" utilizzato nella norma in parola, risultando ciò essenziale al fine di stabilire, nei singoli casi, se la violazione si sia in concreto realizzata.

A tal proposito il Ministero riferisce che la commissione consultiva di cui all'art. 32 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (recante l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria) competente a pronunciarsi anche sulle violazioni delle leggi antiriciclaggio, si è espressa nel senso di escludere il cumulo tra operazioni distinte, anche se intercorse tra i medesimi soggetti, in un ristretto periodo di tempo.

Resterebbe aperto il problema del cumulo di più trasferimenti relativi alla medesima operazione, tenendo conto che possono prospettarsi al riguardo le due seguenti soluzioni:

- a) attribuzione all'avverbio di un carattere temporale, nel senso di ritenere necessario il cumulo di più trasferimenti eseguiti in un dato periodo di tempo, ciascuno di importo inferiore a venti milioni di lire ma che, sommati, diano un importo superiore;
- b) attribuzione all'avverbio di un carattere oggettivo, e cioè riferito al cumulo tra denaro contante e titoli al portatore, se entrambi questi valori vengano utilizzati nell'ambito del medesimo trasferimento; ci sarebbe violazione in tutti i casi in cui la somma di tali valori raggiunga i venti milioni di lire:

Tutto ciò premesso il Ministero, nel far presente di propendere per la soluzione sub b), chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine alla corretta applicazione della norma in questione.

Considerato:

Osserva preliminarmente il Consiglio che le disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, oggetto del quesito in trattazione, sono espressamente finalizzate a prevenire la utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

Trattasi di norme che, per quanto riguarda in particolare i divieti relativi al trasferimento di denaro contante e titoli al portatore, per un valore minimo fissato a venti milioni di lire, non risultano aver dettato una disciplina analitica e di dettaglio in ordine alle singole fattispecie concretamente ipotizzabili: in simile prospettiva sembra quindi logico ammettere che, ai fini della corretta applicazione delle norme in parola, ancor più determinante rilievo venga necessariamente ad assumere il criterio ermeneutico che si richiama alla "intenzione del legislatore" secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale.

In linea di principio può pertanto ritenersi che i divieti di cui si discute vadano coerentemente intesi e valutati alla luce delle specifiche finalità indicate dalla legge, per cui non risulterebbero giustificate limitazioni generalizzate alla libera circolazione dei beni, nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito dell'iniziativa economica privata, se tali limitazioni non si manifestino funzionali al rispetto ed alla salvaguardia delle esigenze di sicurezza pubblica, per la prevenzione e la repressione dei reati, che sono state poste alla base delle disposizioni legislative in parola.

Resta fermo, peraltro, che -di norma- ove sorgano elementi di incertezza al riguardo, le relative valutazioni dovranno essere imprescindibilmente effettuate caso per caso, trattandosi tra l'altro di determinazioni amministrative che comportano la irrogazione di misure sanzionatorie.

Ciò premesso ritiene il Collegio che sia condivisibile l'orientamento assunto -a quanto viene riferito- dalla commissione cui è demandato, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del citato D.L. n. 143/1991, il compito di esprimersi sulle infrazioni delle disposizioni in questione, nel senso di considerare separatamente, e quindi non soggetti a cumulo, gli acquisti di merce presso supermercati al minuto ed all'ingrosso, pur se effettuati da un unico soggetto, nell'arco della stessa giornata.

A tale conclusione, infatti, si è pervenuti tenendo conto proprio della

propensione per la soluzione di carattere puramente "oggettivo", richiama in particolare la disposizione dell'art. 2 del menzionato D.L. n. 143/1991, che prevede a carico degli intermediari l'obbligo di identificazione e registrazione anche nel caso in cui "più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorchè singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione".

E' noto, peraltro, che proprio in sede di attuazione di tali disposizioni, in ambito bancario, tenendosi conto di evidenti esigenze di carattere operativo, sono stati predisposti appositi meccanismi di controllo, che sono stati agganciati in concreto ad un circoscritto arco temporale, essendosi attivata una procedura accentrata di memorizzazione delle singole operazioni di importo superiore a tre milioni di lire, effettuate presso la stessa dipendenza, prendendosi specificamente a riferimento l'arco dei sette giorni precedenti.

Il rilievo attribuito all'anzidetto elemento temporale non perde consistenza anche considerando il fatto che il congegno apprestato in ambito bancario, non derivando da specifiche previsioni di legge, non preclude di per sé la possibilità di rilevare, per altra via, la esistenza di infrazioni alle disposizioni limitative di cui si tratta, dovendo restar fermo il principio secondo cui -in assenza di previsioni legislative di dettaglio- le fattispecie che presentino elementi di dubbio vanno esaminate caso per caso, in quanto l'applicazione formale della norma può comunque risultare preordinata alla copertura di operazioni elusive del precetto della legge.

Opportunamente, perciò, il successivo art. 3, comma 1, del ripetuto D.L. n. 143/1991, per quanto riguarda l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio a carico degli medesimi, fa riferimento alla "effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della stessa persona, ovvero, ove se ne abbia consapevolezza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, o dipendenti o collaboratori di una

stessa impresa".

Quanto ora sottolineato induce a ritenere che per il cumulo di trasferimenti relativi alla medesima operazione, in mancanza di una precisa delimitazione temporale in base alla legge e nell'evidente impossibilità di desumere una simile delimitazione in via meramente interpretativa, debba senz'altro prendersi come punto principale di riferimento il criterio "oggettivo" sopra ricordato, tenendo conto, però, della circostanza che la presenza di determinati elementi, anche di ordine temporale, potrebbe rendere pienamente compatibili con le finalità delle misure anti riciclaggio eventuali eccezioni alla regola in parola, in talune fattispecie particolari.

In via esemplificativa può osservarsi che non parrebbe in realtà giustificata l'applicazione del predetto limite all'uso di denaro contante o di titoli al portatore (non importa se separatamente o cumulativamente) nell'ipotesi in cui sia convenuto un pagamento rateizzato o, comunque, dilazionato nel tempo, con previsione di una pluralità di pagamenti per somme comunque inferiori al limite di legge, come avviene generalmente con il contratto di somministrazione mediante il quale viene pattuita una serie di prestazioni con pagamenti a scadenze prefissate: in tale situazione infatti, pur mettendosi in atto un unico disegno negoziale, la imposizione del limite non risponderebbe ad apprezzabili ragioni di contrasto del riciclaggio, rappresentando invece, in qualche modo, una remora alla normale esplicazione dei rapporti correnti tra gli operatori economici.

Analogamente non sarebbe giustificata l'applicazione del divieto in parola nell'ipotesi in cui una obbligazione, relativa ad un importo complessivo superiore a venti milioni di lire, preveda l'adempimento da parte di una pluralità di coobbligati, per somme in ciascun caso inferiori al detto limite.

Va a questo punto opportunamente ribadito che resta comunque impregiudicato il potere dell'autorità amministrativa di verificare nelle singole fattispecie la sussistenza, in concreto, dei presupposti per l'applicazione della prevista misura sanzionatoria, in presenza di meccanismi eventualmente

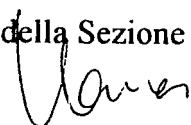
predisposti in frode al dettato legislativo, per eludere i limiti ai trasferimenti di valore di cui si tratta.

Può ricordarsi, infine, che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c) del D.L. n. 143/1991, in discussione, è espressamente previsto che, con apposito regolamento, possano essere emanate disposizioni applicative delle norme del capo I, comprendente, tra l'altro, le disposizioni del più volte richiamato art. 1, relative alla limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore.

P.Q.M.:

Nei termini di cui sopra è il parere.

Visto

Il Presidente della Sezione


Per estratto dal verbale

Il segretario della Sezione

